



COMUNE DI BELMONTE CALABRO

(Provincia di Cosenza)



Viale Michele Bianchi - 87033 Belmonte Calabro - ☎ 0982-400207 📠 0982 400608 📧 e-mail: belmonte_calabro@tiscali.it

Prot. n. _2020 - del _08 /maggio/2020

ORDINANZA N. 27 _ REVOCA ORDINANZA n° 25 del 05/05/2020

Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19-
Ordinanza di isolamento obbligatorio.-

IL SINDACO

Tenuto conto

che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

- **che** lo Stato Italiano, fra altri, per il proprio territorio, ha adottato:

- a) il DPM del 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;
- b) i D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, del 22 marzo, recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Richiamato in particolare Part. 3 comma 1 lettera m) del sopra citato DPCM dell'8.3.2020 e seguenti, a mente dei/l quale: " *chiunque a partire dal 14° giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di Medicina Generale ovvero al pediatra di libera scelta*"

Che anche le Regioni hanno adottato provvedimenti relativi alla propria competenza territoriale sanitaria e, in tal senso, anche la Regione Calabria;

che in particolare, dal punto di vista procedurale, è previsto, per il territorio calabrese, che i Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l'emanazione del provvedimento di competenza;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera c, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e seguenti in materia, che prevedono il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena;

RAVVISATA la necessità di conferire effetto alla prescrizione dell'ASP, adottando consequenziale, dovuto, provvedimento contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica in coerenza ed in attuazione delle disposizioni sopracitate, che non lasciano margini alla discrezionalità dell'Ente Comunale;

Dato atto che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, al sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. 112/1998, nonché dell'art. 50 comma 5 del TUEL- Testo Unico Enti Locali, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTA la nota 1949 del 04/05/2020 della Regione Calabria inerente il rientro del Sig. OMISSIS , nonché la nota datata 05/maggio/2020 , proveniente dall'Uff. di Igiene Pubblica di Amantea (CS) a carico di OMISSIS nat il a e residente in Belmonte Calabro in , per essere rientrato da il , la quale recita: “ ai sensi delle ordinanze del presidente della Regione Calabria e del DPCM per le misure di prevenzione da COVID-19, onde rafforzare le misure di contenimento della diffusione del COVID-19, si prescrive l'isolamento obbligatorio per gg 14 a partire dalla data di arrivo, con divieto assoluto di contatti con i conviventi.”
A firma del dr. E. VIOLA.

CONSIDERATA altresì la coerente segnalazione dell'uff. igiene asl di Amantea (CS), relativamente alle misure di prevenzione da COVID-19, a firma del dott. E. VIOLA;

VERIFICATA inoltre la necessità di adottare le opportune misure “ quarantena “ per il sig. OMISSIS ;

CONSIDERATO che il sindaco, con ordinanza n° del , prot., regolarmente notificata, ha sottoposto all'isolamento obbligatorio, presso il domicilio, il sig. OMISSIS ;

ATTESO che in data 08/maggio/2020, è pervenuta nota n° 2019, dall'ufficio Igiene Pubblica (ASL) di Amantea, dal contenuto: “ a seguito degli esiti pervenuti allo scrivente si esprime parere favorevole alla revoca delle ordinanze del Sig. OMISSIS via Belmonte Calabro. Il dirigente medico d'Igiene e Sanità Pubblica dott. Antonio FRANGIONE.”

Con i poteri del sindaco;

**PRENDE ATTO DELLE VARIE MOTIVAZIONI IN CONTENUTO
E PER L'EFFETTO,
REVOCA**

l'Ordinanza n° 25 del 05/maggio/2020 prot. 1925, con la revoca degli effetti in contenuto e relativi all'obbligo di quarantena, a carico del sig. OMISSIS nato il a e residente in Belmonte Calabro in via ,

DISPONE

che il Comando di Polizia Municipale provveda all'immediata notifica della presente ordinanza al destinatario;

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità di cui all'art. 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

la trasmissione della presente ordinanza a:

1. Prefettura di Cosenza,
2. al Dipartimento Prevenzione ASP di Cosenza;
3. Dipartimento Regionale Tutela della Salute;
4. alla Stazione Carabinieri sede di Belmonte Calabro;
5. al Comando di Polizia Municipale di Belmonte Calabro,

L'Ufficio VV.UU. provvederà all'immediata notifica al diretto interessato (sig. OMISSIS nat il a e residente in Belmonte Calabro in via , per le procedure dovute.



AVVERTE CHE:

- 1) La presente ordinanza ha decorrenza immediata, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- 2) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

08/maggio/2020

Il Sindaco

Dr. Francesco BRUNO

